

Si è chiuso con l'incontro del 21 Novembre alla Camera un anno impegnativo per il Sindacato

2023, Federagenti c'è

**La firma dei nuovi AEC e decine di incontri con la categoria
sull'intero territorio nazionale**

Il 21 Novembre Federagenti ha presentato nell'affollata sala stampa della Camera dei Deputati il nuovo AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori del commercio, servizi, terziario, turismo, industria ed artigianato, sottoscritto appunto da Federagenti e Cisol con le associazioni datoriali Anpit ed Unsic. Il benvenuto ai presenti è stato dato dagli On. Luca Pastorino – componente della Commissione Trasporti alla Camera – e Silvio Giovine – componente della Commissione Lavoro alla Camera. In particolare l'On. Pastorino ha parlato di "ottimo risultato ottenuto" dalle parti sociali, mentre l'On. Silvio Giovine ha ricordato l'importanza per la politica di impegnarsi ed interrogarsi sul mondo dell'intermediazione commerciale per fornire gli strumenti migliori per questo settore, soprattutto alla luce della grande sfida del commercio digitale. Per Fulvio De Gregorio (segretario confederale Cisol), il quale ha portato i saluti del segretario generale della Cisol Francesco Cavallaro, quello siglato è un accordo frutto della sinergia ormai consolidata tra le parti interessate che da anni portano avanti una contrattazione collettiva nazionale innovativa, ...

segue a pag. 2

In questo numero

- 2023, Federagenti c'è
- Ultima riunione del 2023 per l'Assemblea dei Delegati Enasarco
- I rimedi per l'agente in caso di mancato pagamento dell'indennità conseguente al patto di non concorrenza
- Novità previdenziali Enasarco
- L'esperto Risponde
- Rubrica Previdenziale

Ultima riunione del 2023 per l'Assemblea dei Delegati Enasarco

**Approvato il Bilancio preventivo 2024 della Fondazione,
si astengono i delegati Federagenti**

Si è svolta a Roma il 28 novembre u.s. l'assemblea dei 60 delegati Enasarco, a cui partecipano anche i delegati Federagenti eletti dagli iscritti all'ente. Scopo principale di tale assemblea, la votazione sul Bilancio Preventivo 2024 dell'ente. Nell'intervento di Rita Notarstefano, fatto a nome dei delegati Federagenti che sul punto hanno votato astenuto, si è sottolineato come la Federagenti ritenga che alcuni progetti introdotti nel budget siano interessanti in quanto corrispondano infatti ad alcuni degli obiettivi da tempo dichiarati dalla nostra associazione, tra cui ad esempio l'avvocatura interna, l'internalizzazione del contact center e la fine del progetto Mercurio.

Al tempo stesso, però, la Federagenti ritiene che non siano assolutamente chiare le modalità cui si intende arrivare a tali risultati. Purtroppo, è già capitato in altre occasioni di aver inizialmente condiviso gli obiettivi individuati, ma successivamente non le modalità utilizzate per raggiungerli. Non solo, la nostra Associazione ritiene importanti anche altri obiettivi che avrebbero dovuto trovare spazio e che invece non sono stati presi in considerazione. Primo fra tutti la riforma dello Statuto e dei regolamenti, che non è stata ancora portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, nonostante sia stata già licenziata dalla competente commissione consultiva normativa almeno da un anno e mezzo e che da allora incomprensibilmente giace in attesa di essere votata in Cda, mentre questo è un obiettivo che la Federagenti considera importante per avere una Fondazione sempre più vicina agli interessi ed alle necessità della Categoria.

La votazione, presenti 59 delegati su 60, si è chiusa con 34 voti favorevoli, 17 astenuti e 8 contrari.

**FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?**

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**




**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



soluzione agenti
**Sento la FORZA di un
Software per Agenti in TE...**

USA LA FORZA 

2023, Federagenti c'è

La firma dei nuovi AEC e decine di incontri con la categoria sull'intero territorio nazionale

a cura di **Giulio Favini**

— Direttore Responsabile Notiziario Federagenti —

Il 21 Novembre Federagenti ha presentato nell'affollata sala stampa della Camera dei Deputati il nuovo AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori del commercio, servizi, terziario, turismo, industria ed artigianato, sottoscritto appunto da Federagenti e Cisl con le associazioni datoriali Anpit ed Unsic. Il benvenuto ai presenti è stato dato dagli On. Luca Pastorino – componente della Commissione Trasporti alla Camera – e Silvio Giovine – componente della Commissione Lavoro alla Camera. In particolare l'On. Pastorino ha parlato di *"ottimo risultato ottenuto"* dalle parti sociali, mentre l'On. Silvio Giovine ha ricordato l'importanza per la politica di impegnarsi ed interrogarsi sul mondo dell'interme-

Gaburro – che testimonia l'importanza del nuovo Accordo Economico Collettivo in cui sono state introdotte alcune importanti tutele per gli agenti di commercio". "Questo accordo – ha successivamente detto il segretario Federagenti Luca Gaburro – può essere preso a riferimento dall'intero settore dell'intermediazione commerciale che, a seguito di una crisi ultradecennale acuita nell'ultimo periodo prima dalla crisi pandemica e poi dal conflitto ucraino, ha lanciato segnali assolutamente preoccupanti. Basti pensare che oltre 10.000 aziende mandanti hanno chiuso i battenti e circa 50.000 agenti hanno cessato la loro attività senza che vi sia stato un cambio generazionale".

Tornando alle novità introdotte dall'AEC, il Segretario Generale ha acceso i riflettori sulla questione del commercio elettronico che, ancora sostanzialmente deregolamentato, da anni rappresenta il primo nemico del commercio e dell'intermediazione tradizionale. *"Noi e quando dico noi intendo sia noi, Federagenti come sindacato, sia Anpit ed Unsic come associazioni datoriali che hanno sottoscritto l'accordo – ha detto Gaburro – siamo convinti che l'agente di commercio sia ancora una figura importante, anzi oserei dire centrale dell'intermediazione del prodotto e della sua collocazione e visibilità sul mercato. Per questo l'accordo disciplina compiutamente l'aspetto del commercio elettronico. Grazie alle disposizioni in esso contenute le aziende che utilizzano*

anche piattaforme on-line, quando applicano il nostro AEC, devono prendere atto, comunque, dell'operato quotidiano dell'agente e del rappresentante che opera in esclusiva riconoscendogli un compenso provvigionale (sebbene ridotto al 60%) anche sulle vendite effettuate tramite il web".

Insomma, la sigla dei nuovi Accordi Economici collettivi è la degna conclusione di un intenso anno di attività sindacale, un anno in cui la Federagenti ha incontrato i suoi iscritti e l'intera categoria in occasione degli innumerevoli incontri e convegni svolti in tutto il territorio nazionale. Con l'evento del 21 novembre a Roma presso la Camera, si è chiuso così un ciclo, che viene da lontano, iniziato a seguito delle indicazioni emerse nel corso dell'ultimo Congresso Nazionale tenutosi a Roma nel Giugno 2022. In quella sede fu approvata l'istituzione di un nuovo organismo denominato "Consulta" degli agenti con lo scopo di avvicinare concretamente gli iscritti alla vita sindacale dell'associazione e questo scopo fu fissato come linea direttrice della nostra politica sindacale ed associativa per il futuro. Cominciò così la programmazione degli incontri sul territorio nazionale che ci hanno portato in quasi tutte le regioni italiane per tastare

il polso della categoria e capire quali erano i problemi più sentiti e come si poteva cercare di intervenire per risolverli o quanto meno attenuarne il più possibile le conseguenze negative. Tutto ciò che ci avete detto in occasione di



quegli incontri, tutti i problemi e le perplessità che ci avete manifestato, ci sono serviti per formulare la proposta dei nuovi Accordi Economici Collettivi. Volendo essere, sinceri: non siamo riusciti ad ottenere tutto quello che ci eravamo prefissati, ma allo stesso tempo, siamo riusciti a portare a casa molto: oltre al fondamentale punto inerente il riconoscimento delle provvigioni per gli affari conclusi tramite piattaforme web dalle mandanti, siamo riusciti a portare a casa il riconoscimento esplicito di una indennità per i contratti a tempo determinato (fino ad ora la questione era sempre oggetto di contrasto per via di formulazioni poco felici ed idee poco chiare sul punto), nonché una più chiara disciplina dell'indennità di mancato preavviso.

Vi promettiamo però, che questo è solo l'inizio e che ora l'attenzione si sposta verso la politica e le istituzioni. Come abbiamo già scritto è urgente una riforma del sistema fiscale che sappia dar vita ad un Fisco capace di scovare e colpire i grandi fenomeni evasivi ed elusivi, ma anche vicino al cittadino e che sappia aiutare, con sgravi ed incentivi, quei soggetti siano essi società o persone fisiche capaci di generare valore e lavoro. Gli agenti intermediario la maggior parte del PIL italiano: ed è ora che il Governo prenda coscienza di quanto sia importante sostenerci ripensando interamente la fiscalità della categoria. Ribadiamo poi che gli agenti devono avere certezze sull'affidabilità del loro sistema previdenziale e che non si possono avere due contribuzioni obbligatorie ex legge, senza la certezza di una prestazione pensionistica dignitosa dopo 35 anni di una professione che dal punto di vista fisico è sicuramente fra le più usuranti. Il Governo deve saper raccogliere questa sfida e darci risposte adeguate. ■



diazione commerciale per fornire gli strumenti migliori per questo settore, soprattutto alla luce della grande sfida del commercio digitale.

Per Fulvio De Gregorio (segretario confederale Cisl), il quale ha portato i saluti del segretario generale della Cisl Francesco Cavallaro, quello siglato è un accordo frutto della sinergia ormai consolidata tra le parti interessate che da anni portano avanti una contrattazione collettiva nazionale innovativa, al passo con i tempi e capace di dare risposte alle esigenze.

Anche per Federico Iadicco, presidente dell'Anpit: *"il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia è un ulteriore tassello incastonato su un mosaico di lavoro che Anpit e Cisl portano avanti da tempo, un modello capace di coniugare i diritti dei lavoratori con la crescita aziendale e l'accordo raggiunto ha degli elementi innovativi straordinari che vanno, appunto, nell'ottica di valorizzare il legame tra le aziende preponenti e gli agenti di commercio in un contesto generale difficile dove l'incedere delle nuove tecnologie ha prodotto disfunzioni e problemi a questa categoria di lavoratori"*.

Il nostro Segretario Generale, Luca Gaburro, invece ha espresso "la soddisfazione di Federagenti e delle parti sociali tutta derivante dall'opportunità di presentare il nuovo AEC in un luogo così simbolico, qual è appunto la sala stampa della Camera". "Un luogo – ha aggiunto



I rimedi per l'agente in caso di mancato pagamento dell'indennità conseguente al patto di non concorrenza

a cura di **Andrea Alloati** e di **Federica Marta**

— Avvocato del Foro di Torino, Senior Associate dello Studio Legale Ricci Avvocati Associati – Fiduciario Federagenti per il Piemonte —

— Dottoressa del Foro di Torino, collaboratrice dello Studio Legale Ricci Avvocati Associati —

Come noto, carattere essenziale e naturale di un rapporto di agenzia è l'esclusiva ed è la stessa giurisprudenza della Cassazione a ritenere, salvo una diversa pattuizione delle parti, tale elemento un vero e proprio elemento naturale del contratto, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1743 c.c.

La ratio di tale disposizione – declinazione del generale obbligo di agire secondo lealtà e buona fede – trova fondamento proprio nella natura strettamente fiduciaria del rapporto che si instaura tra preponente e agente, contraddistinto dall'*intuitus personae* e, come tale, per sua natura incompatibile con condotte delle parti che possano, anche solo astrattamente, risultare lesive degli interessi dell'altra.

Ma il generale divieto di concorrenza previsto dall'art. 1743 c.c. opera soltanto durante lo svolgimento del rapporto di agenzia. Per il periodo successivo alla cessazione del contratto è invece data alle parti la facoltà di stipulare, sia pur con le limitazioni di cui si dirà a breve, un apposito e specifico (quanto del tutto eventuale) "patto di non concorrenza", in forza del quale anche al termine del rapporto di agenzia è fatto divieto all'agente di svolgere attività in concorrenza con il preponente.

Mediante il patto di non concorrenza le parti decidono di circoscrivere le future possibili iniziative dell'agente per evitare così che lo stesso, cessato il mandato in corso, possa essere libero di svolgere una qualche attività (sia quale agente sia quale imprenditore sia quale differente operatore economico) lesiva degli interessi economici del preponente.

Ciò premesso, la disciplina del patto di non concorrenza post-contrattuale per il rapporto di agenzia trova esplicita regolamentazione nell'art. 1751 bis c.c., il quale, stabilisce però molteplici limitazioni a tale accordo, sia relativamente all'oggetto della non concorrenza sia in relazione alla durata del relativo obbligo.

- Dal punto di vista formale tale patto deve:
- (i) avere la forma scritta ai fini della sua validità;
 - (ii) riguardare "la medesima zona, clientela e generi di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia";
 - (iii) avere una durata massima di due anni dal momento in cui si è verificata l'estinzione (per qualunque ragione) del rapporto di agenzia.

Elemento essenziale del patto è quello previsto dal secondo comma dell'art. 1751 bis c.c., ai sensi del quale l'accettazione del patto di non concorrenza per il periodo successivo allo scioglimento del contratto comporta, al momento della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente di una indennità di natura non provvigionale.

Che cosa succede laddove tale indennità, dovuta all'agente ex lege, non venga corrisposta dalla preponente?

L'impegno assunto dall'agente con il patto di non concorrenza resta valido e vincolante oppure viene automaticamente meno, senza necessità di una preventiva risoluzione del patto stesso?

Trattasi di domande tutt'altro che irrilevanti, anche solo per la frequenza con cui la problematica si presenta.

Ad avviso di chi scrive, la risposta non può che essere negativa: è pacifico, infatti, che la non esecuzione (o la cattiva esecuzione) di una delle prestazioni non causa l'estinzione automatica e di diritto dell'altra. Ecco dunque che, in caso di mancato pagamento dell'indennità, non si ritiene che l'agente sia legittimato (in assenza chiaramente di altre ulteriori ragioni) a ritenersi libero dalle proprie obbligazioni, considerando arbitrariamente inesistente l'impegno alla non concorrenza assunto. Né peraltro l'agente potrà anche solo "sospendere" temporaneamente il rispetto del patto (ai sensi dell'art. 1460 c.c.) nell'attesa del corretto ed integrale adempimento di quanto dovuto dal preponente.

Per capire la suddetta conclusione occorre prendere le mosse dall'esame della natura del patto di non concorrenza, il quale ha una propria specifica autonomia causale e sinallagmatica rispetto al rapporto di agenzia, avendo obbligazioni del tutto differenti: obbligo del preponente a riconoscere/corrispondere all'agente una specifica somma di denaro (l'indennità),



da una parte, a fronte dell'impegno di quest'ultimo a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del contratto d'agenzia, dall'altra.

Se dunque il patto di non concorrenza deve ritenersi del tutto autonomo rispetto al contratto di agenzia in cui è inserito, allora si potrebbe ritenere che allo stesso patto potranno e dovranno trovare applicazione, in caso di sua violazione, i consueti rimedi d'ordine generale previsti dal codice civile e, tra questi l'eccezione di inadempimento disciplinata dall'art. 1460 c.c., consistente essenzialmente nel "rifiuto" di adempiere alla propria obbligazione quando, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'altra parte non adempie o non offre contemporaneamente di adempiere quanto da essa dovuto.

Tuttavia, come sopra già anticipato, non si ritiene che ciò sia possibile.

L'art. 1460 c.c. regola, dunque, una sorta di "legittima difesa contrattuale" in base alla quale la mancata (o inesatta) esecuzione da parte di una delle parti contrattuali legittima inevitabilmente la mancata esecuzione dell'altra parte.

Tuttavia, per poter legittimamente esercitare l'eccezione ex art. 1460 c.c. occorre un inadempimento rilevante e non di lieve importanza, anche al fine di evitare usi distorti o capziosi quando invece il rifiuto all'adempimento deve essere sempre sorretto dalla buona fede. Diversamente difatti il ricorso all'eccezione d'inadempimento rischierebbe di apparire come un comportamento pretestuoso e sostanzialmente irragionevole, tenuto conto dell'equilibrio delle prestazioni dedotte nel contratto e del loro rapporto di interdipendenza.

Non si ritiene invece che, oltre ad essere oggettivamente rilevante, l'inadempimento debba altresì essere imputabile al debitore: esso deve valere come fatto oggettivo, indipendentemente dalla sua imputabilità e alla relativa colpa del debitore.

Federagenti

CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

Non risultando necessario, dunque, un accertamento sulla responsabilità dell'inadempiente è pertanto sufficiente semplicemente l'esistenza di un inadempimento oggettivamente riscontrabile e tale da giustificare la sospensione dell'adempimento da parte dell'eccepiante.

Come fare dunque a verificare se l'inadempimento altrui sia effettivamente rilevante ai fini dell'art. 1460 c.c.? Occorre procedere ad una valutazione comparativa e di proporzionalità tra gli inadempimenti, verificando in tal modo che la difesa (nel nostro caso, l'inadempimento dell'agente) sia proporzionata all'attacco (nel nostro caso, l'inadempimento del preponente).

Alla luce di tali considerazioni, lo scrivente ritiene che un agente, a fronte del mancato pagamento dell'indennità di non concorrenza da parte del preponente, non sia legittimato a sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e non possa dunque in tal modo paralizzare la pretesa della propria mandante di osservanza dell'impegno assunto in quanto difetterebbe il presupposto della proporzionalità tra gli inadempimenti, e ciò a fronte della evidente "disomogeneità" tra l'obbligazione inadempita dal preponente (pagamento dell'indennizzo) e quella rifiutata dall'agente (non esercitare attività in concorrenza).

E difatti l'eccezione d'inadempimento svolge una funzione dilatoria o sospensiva con lo scopo, essenzialmente, di indurre o stimolare l'adempimento da parte dell'inadempiente. Tuttavia, l'agente che non osservi anche solo temporaneamente il proprio obbligo di non concorrenza distruggerebbe inevitabilmente ed irrimediabilmente il rapporto in essere rendendo per ciò stesso impossibile, in futuro, la piena attuazione dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni dedotte in contratto.

Appare difatti difficile, se non impossibile, ipotizzare un legittimo rifiuto di adempiere ad una obbligazione negativa (come è, nel caso di specie, quella dell'agente) che permetta, allo stesso tempo, la salvaguardia degli interessi del preponente sottesi al patto di non concorrenza: come è intuibile, l'esercizio dell'eccezione da parte dell'agente rischierebbe verosimilmente di pregiudicare in modo definitivo gli interessi del preponente.

Ma non solo. Il rifiuto dell'agente di adempiere all'obbligo di non concorrenza dallo stesso assunto a fronte del mancato pagamento dell'indennizzo darebbe luogo ad un inadempimento non proporzionato rispetto a quello del preponente anche a causa dell'evidente mancanza di "contemporaneità" tra le prestazioni delle parti.

Da un'attenta lettura dell'art. 1460 c.c. emerge infatti che un ulteriore requisito che concorre a definire i presupposti applicativi dell'eccezione in questione è la simultaneità delle prestazioni che si fronteggiano. Muovendo da tale considerazione, si è allora argomentato che mentre la prestazione del preponente – pagamento dell'indennizzo – è dovuta alla cessazione del contratto, quella dell'agente necessariamente non può che "estendersi" per tutto il periodo corrispondente alla durata del patto di non concorrenza post-contrattuale; sicché non sembra che le due prestazioni possano essere poste sul piano della "contemporaneità".

Alla luce di quanto sopra, non potendo dunque l'agente fare ricorso all'art. 1460 c.c., di fronte all'inadempimento del preponente nel pagamento dell'indennità dovuta per il patto di non concorrenza sarà possibile darà applicazione all'art. 1453 c.c. potendo alternativamente scegliere se insistere per l'adempimento degli accordi – chiedendo il pagamento dovuto – ovvero sciogliersi dal vincolo contrattuale ed ottenere la risoluzione dello stesso (liberandosi così dell'impegno assunto di non concorrenza). Il tutto fatto salvo ovviamente il diritto al risarcimento del danno. ■

Novità previdenziali Enasarco

Dal 2024 al via la possibilità di richiedere la rendita contributiva

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Siamo quasi arrivati al 2024 e finalmente ne sappiamo di più sulla rendita contributiva Enasarco.

L'articolo 16 del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali stabilisce che: "Gli iscritti alla Fondazione a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento (1° gennaio 2012) che abbiano 67 anni compiuti d'età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall'anno 2024, l'erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92. La rendita contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione."

In questo modo si è cercato di trovare una parziale soluzione e comunque stemperare la situazione dei cd "silenti", ossia di coloro che non raggiungevano il minimo contributivo dei 20 anni che gli permetteva di andare in pensione e che, di fatto perdevano (e perdono sino al 31 dicembre 2023) tutto ciò che avevano versato. L'introduzione di questo istituto, appunto la rendita contributiva, permette una soluzione alternativa, ma solo a coloro che hanno almeno 5 anni di contributi versati.

Recentemente c'è stata una riunione presso la Fondazione Enasarco, tra i responsabili dell'Ente da una parte e le organizzazioni sindacali e di patronato dall'altra, durante la quale sono state date alcune indicazioni esplicative sulle modalità di presentazione della domanda e su altri aspetti pratici relativi alla messa a regime di questa nuova misura. Vediamo cosa è emerso.

Le domande vanno presentate nell'area riservata dell'agente, da abilitare all'interno del sito della Fondazione www.enasarco.it, a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.


Ne possono usufruire tutti coloro che hanno versato contributi a partire dal 2012 anche se il mandato è stato conferito nel 2011 (senza però alcun versamento contributivo in tale anno), possono accedere alla prestazione, come già scritto, solo coloro che hanno almeno i seguenti requisiti: a) 5 anni coperti da contribuzione; b) 67 anni di età.

Ovviamente chi diventerà titolare di rendita contributiva non potrà fare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari visto che questi ultimi servirebbero per raggiungere i 20 anni minimi per andare in pensione (quindi fate attenzione: se si richiede la rendita non si può poi richiedere la pensione).

Per richiedere la prestazione non è necessaria la cessazione dell'attività e quindi, ovviamente, si può richiedere il supplemento di rendita contributiva. Per farlo occorre ovviamente attendere sempre i 72 anni ed il decorso dei 5 anni dalla prima erogazione della rendita.

Tale istituto non prevede però arretrati in quanto decorre dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei requisiti di età e contribuzione,

ma, anche, dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa che se l'agente compie 67 anni il 5 luglio ma presenta la domanda il 12 ottobre la rendita decorrerà dal mese di novembre senza corresponsione degli arretrati da agosto fino a ottobre.



Anche la rendita contributiva è reversibile. Ne possono beneficiare le stesse figure che beneficiano della pensione ai superstiti indiretta.

La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'agente non pensionato sempreché quest'ultimo, al momento del decesso, avesse maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno cinque anni di cui uno nel quinquennio precedente il decesso. Nel caso della rendita superstiti indiretta, se per esempio l'agente ha versato dal 2012 al 2017, verrà prima calcolata la rendita piena (decurtata del 2% per ogni anno di anticipazione ai 20) e poi la percentuale del 60% al coniuge superstite.

Queste le prime indicazioni fornite dalla Fondazione, vedremo ora nei fatti il successo di tale nuova prestazione che comunque, anche solo in parte, elimina il vulnus derivante dalla totale perdita, sino ad ora, dei contributi versati senza il raggiungimento del requisito temporale minimo per il diritto a pensione.

Per maggiori chiarimenti le sedi Federagenti rimangono comunque a Vs disposizione. ■




RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



L'esperto Risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: Buongiorno, quasi tre anni fa ho intrapreso la professione di agente ed ho sottoscritto un contratto come agente monomandatario per una azienda nazionale che commercializza e produce prodotti ad uso zootecnico e di fertilizzanti. Ho ricevuto una proposta da parte di una multinazionale operante prevalentemente nel settore dei fitofarmaci (che comunque produce anche fertilizzanti) che mi offre un contratto come responsabile commerciale per una specifica regione, inquadrandomi all'interno della società come lavoratore dipendente (mansione: quadro direttivo). Il mio attuale contratto che ha come zona d'esclusiva due regioni diverse da quella che mi sarà assegnata prevede un patto di non concorrenza post contrattuale di un anno. Vorrei accettare ma vorrei anche capire: 1) a cosa rinunci; 2) se vi sono rischi di incompatibilità; 3) quando potrò firmare il contratto e cominciare il nuovo lavoro. Grazie

Risposta: La sua è una richiesta che riguarda tre distinti aspetti della cessazione del rapporto agenziale. Nell'ordine: le indennità di fine rapporto, i limiti del patto di non concorrenza, il preavviso.

Andiamo per ordine e cominciamo dalle indennità di fine rapporto.

Se decide di dare le dimissioni lei avrà diritto, qualora il contratto richiami gli AEC unicamente al FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), che l'azienda dovrebbe aver versato presso la Fondazione Enasarco, mentre non avrà diritto né all'indennità suppletiva di clientela, né all'indennità meritocratica (laddove ci fossero i presupposti per quest'ultima). Se invece il contratto richiama esclusivamente il codice civile potrebbe non aver diritto nemmeno al FIRR laddove l'azienda non avesse provveduto a depositarlo volontariamente presso la Fondazione Enasarco. Non si può però affermare che dando le dimissioni rinunci effettivamente alle indennità e ciò perché il diritto a percepirle non è ancora sorto e, purtroppo, potrebbe non sorgere mai. Pensiamo al caso in cui l'azienda le imputi un inadempimento contrattuale (per es. nel caso il suo contratto preveda il raggiungimento di target minimi di vendita e lei manchi tale obiettivo), ebbene in questo caso l'azienda potrebbe porre fine al rapporto

senza doverlo corrispondere altra indennità se non il FIRR e quindi, come vede, si troverebbe nella stessa situazione in cui si andrà a trovare se deciderà di dare le dimissioni.

Quanto al patto di non concorrenza la limitazione con lo stesso imposta **deve riguardare la stessa zona, clientela e beni per i quali era stato concluso il contratto di agenzia**. Come abbiamo avuto modo di ribadire recentemente tale principio, benché chiaramente espresso nel testo normativo, è stato, in alcuni casi, interpretato dalle aziende mandanti in forma estesa e distortiva ed usato quasi come strumento di rappresaglia nei confronti dell'agente che "ha osato abbandonare l'incarico". Sul punto la vogliamo quindi tranquillizzare ribadendo che la giurisprudenza di legittimità è più volte venuta in soccorso dell'agente e si può dire che l'indirizzo espresso nella sentenza n. 19586/10, (Cass. Sez. Lavoro) cin base al quale "nell'ambito di un rapporto di agenzia, la clausola relativa al patto di non concorrenza opera soltanto per la zona e la clientela per le quali era stato sottoscritto il contratto di agenzia mentre deve ritenersi nulla per la parte eccedente" si può considerare pressoché consolidato. Pertanto nel suo caso il fatto che la zona di operatività dei due contratti (quello di agenzia ora e quello da lavoratore subordinato nel futuro) sia completamente diversa la può assolutamente assicurare, con la conseguenza che lei sarà libera di firmare il nuovo contratto non appena terminerà il periodo di preavviso che lei dovrà dare all'attuale mandante. E veniamo così all'ultimo aspetto della sua domanda: quando potrà intraprendere la nuova attività?

Per rispondere dobbiamo capire qual'è la normativa applicabile al preavviso in base al contratto da monomandatario attualmente in essere, in base alla risposta potrebbe anche essere rilevante il dato circa l'anzianità del rapporto. Perché diciamo questo?

Se il contratto è regolato dalla normativa patrizia (cioè da un Accordo Economico Collettivo), purtroppo le clausole sul preavviso prevedono che l'agente monomandatario debba sempre dare 5 mesi di preavviso, indipendentemente dall'anzianità del rapporto di agenzia. In questa ipotesi, in caso di mancato accordo su una risoluzione anticipata del rapporto lei per liberarsi dovrebbe corrispondere all'azienda un'indennità di mancato preavviso che sarebbe pari alla media mensile delle sue provvigioni moltiplicata per il numero di mesi. Ipotizziamo quindi che la nuova società non possa aspet-

tare oltre il 1° febbraio, lei inviando subito la pec di disdetta (oggi è il 1° dicembre) potrebbe offrire un preavviso di soli 2 mesi (dicembre e gennaio) e, in assenza di accordo, dovrebbe pagare l'indennità sostitutiva per gli altri tre mesi.

Se il contratto da lei sottoscritto richiama esclusivamente la normativa del codice civile (cioè l'articolo 1750), poiché si trova nel terzo anno di vigenza dovrebbe dare all'azienda un preavviso pari a 3 mesi. Dunque, ferma l'ipotesi di invio immediato della comunicazione di disdetta tramite pec, in questa ipotesi, in assenza di accordo dovrebbe pagare l'indennità sostitutiva di un solo mese che potrebbe più o meno compensare (dal punto di vista economico e non giuridico) con quanto dovrebbe ottenere a titolo di indennità FIRR.

C'è comunque la possibilità che l'azienda, ricevuta la sua comunicazione di disdetta decida di liberarla totalmente o parzialmente dal periodo di preavviso. Per questo le consigliamo di rivolgersi alla nostra sede più vicina. Con il consulente potrà fare un quadro complessivo della sua posizione e delineare una linea di azione, avendo, per esempio, ben chiare quali sono le necessità ed i possibili aiuti che potrebbe fornire l'azienda presso cui dovrà andare a lavorare o se vi siano margini di transazione con l'attuale azienda da cui dovrà sicuramente avere ancora le provvigioni in corso di maturazione (e non dimentichiamo l'eventuale pagamento dell'indennità per il rispetto del patto di non concorrenza). ■



Federagenti CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org



**RADIO AGENTI
LA WEB RADIO
100% AGENTI
DI COMMERCIO**

**NON CERCARE
LA FREQUENZA**

Scarica la app di Radio Agenti
Ascoltaci dal tuo cellulare!

➔ redazione@radioagenti.it



☎ 329.672.55.62

Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Domanda: Sto per diventare papà del mio secondo figlio. Probabilmente nascerà intorno al 26 dicembre, visto il periodo natalizio e le incombenze successive alla nascita ho paura di non riuscire a presentare la domanda dell'assegno nascita entro il 31 dicembre che so essere l'ultima data utile. Me lo confermate?

Risposta: Le confermo che il regolamento delle prestazioni integrative anno 2023 fa riferimento agli eventi che accadono nell'anno 2023 motivo per cui per richiedere i diversi contributi l'evento (quale la nascita, la laurea, la frequenza scolastica o dell'asilo, il corso di formazione, l'infortunio ecc.) deve verificarsi nel 2023. Ciò non toglie che la domanda può essere presentata in alcuni casi anche a Gennaio 2024. Nello specifico per figli nati o adottati nel mese di dicembre 2023, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2024. Approfitto dell'occasione per precisare che possono essere presentate entro la fine del prossimo mese di Gennaio anche le domande per le seguenti prestazioni:

- contributo maternità;
- contributo per il 2° semestre di soggiorno in casa di riposo;
- contributo per infortunio, ricoveri o spese mediche agenti over 75 anni;
- erogazioni straordinarie;
- contributo per spese funerarie;
- contributo per infortunio, malattia o ricovero.

Domanda: Ho verificato nella mia area riservata Enasarco che una delle mie mandanti non ha versato né i contributi previdenziali né il FIRR. Cosa posso fare?

Risposta: Per darle una risposta corretta occorre distinguere la previdenza dal FIRR. Per ciò che riguarda il mancato versamento dei contributi previdenziali occorre presentare una domanda per la segnalazione del recupero dei contributi alla Fondazione Enasarco. A seguito di tale segnalazione La Fondazione attiverà l'ispettorato territorialmente competente che procederà ad un accertamento ispettivo presso la sede della mandante. Per quanto riguarda il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto va precisato invece che la Fondazione procederà al recupero solo se il rapporto è ancora in atto altrimenti è impossibilitata a farlo, infatti, una volta cessato il rapporto, il titolo di credito passa infatti in capo all'a-

gente che può essere l'unico a richiedere il FIRR alla mandante. Del resto se il contratto richiamasse esclusivamente la legge e non l'AEC la preponente non sarebbe neanche tenuta a versare il FIRR all'Enasarco visto che l'obbligo del versamento di tale voce indennitaria deriva solo dall'applicazione dell'AEC.

Per questo motivo se non trova nella sua matricola i versamenti FIRR il problema è meno grave rispetto a quando non trova i contributi previdenziali.

È importante precisare poi che l'Enasarco può recuperare l'omissione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale quindi il consiglio che do a lei ed a tutti i nostri associati è quello di verificare periodicamente gli estratti relativi a contributi previdenziali e FIRR per verificare eventuali omissioni e fare le dovute segnalazioni.

Ovviamente presso le sedi Federagenti è possibile ricevere assistenza per la verifica delle risultanze degli estratti contributivi della Fondazione. ■



Federagenti
CISAL

• I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO



FATTURE
AGENTI.IT
PROVVIGIONALI ELETTRONICHE

Emetti le tue Fatture
Provvigionali Elettroniche in modo
TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva subito il Tuo Account.



INVIO
IMMEDIATO
TRAMITE
CANALE
TELEMATICO SDI

Cerchi
Agenti di Commercio?

Chiama ora
il **numero verde**
e troverai i tuoi
Agenti di Commercio

800.86.16.16